MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0011154
022/032101.01.4108.022.002

Roma, 09 agosto 2011

OGGETTO: Quesito - Autorimesse interrate - Parcamento autoveicoli alimentati a gpl.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV F. Toscana, evidenziando il necessario rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art 2 del D.M. 22/11/2002.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze, prot. n. 8038 del 8/04/2011, con la quale viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 22/11/2002.

In particolare, in relazione a quanto indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 22/11/2002: "*il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati*", il Comando ritiene che il suddetto D.M. non escluda la possibilità di parcheggiare auto alimentate a g.p.l., come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986.

Al riguardo, questo Ufficio, nel concordare con il parere espresso dal Comando di Firenze, chiede di voler far conoscere il parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

È stato sottoposto a questo Comando un quesito, protocollato in data 04.04.2011 al n° 7610, in merito al parcamento di autoveicoli alimentati a gpl al piano interrato di autorimesse, che si allega.

Il D.M. 22.11.02 all'art. 1, primo comma, recita:

- "Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo interrato delle autorimesse, anche se organizzate si più piani interrati"

Atteso quanto sopra si ritiene che il citato D.M. non esclude la possibilità di parcamento delle auto alimentate a gpl, come sopra definite, al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimento che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)